

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**Circolare n. 8
28.07.2026**

Oggetto: Previdenza complementare per lavoratori neoassunti - le nuove regole dal 1° luglio 2026

Riprendendo la Circolare informativa Lavoro n. 1/2026 del 28/01/2026 torniamo ad informare che la Legge n. 199/2025 (c.d. Legge di Bilancio 2026), modificando l'articolo 8 del D. Lgs. n. 252/2005, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2026, un nuovo meccanismo di adesione alla previdenza complementare da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori del settore domestico).

Il nuovo meccanismo, in sostituzione del precedente, prevede l'adesione automatica, piena ed irrevocabile alla previdenza complementare, salvo diversa indicazione da parte del lavoratore dipendente interessato, da esercitarsi entro il termine di 60 giorni. È applicato sia ai dipendenti di prima assunzione che, con determinate particolarità, ai dipendenti non di prima assunzione. Riguarda anche i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, a condizione che la durata del rapporto sia tale da consentire il decorso dei 60 giorni necessari per l'eventuale manifestazione di volontà (se il rapporto è di durata inferiore, l'automatismo non si perfeziona). Non riguarda i lavoratori che hanno già un rapporto di lavoro dipendente in corso e non sono interessati, successivamente al 30 giugno 2026, da una nuova assunzione.

Con l'adesione, il trattamento di fine rapporto maturando è destinato al Fondo pensione, unitamente alle quote di contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nelle misure stabilite dagli accordi collettivi applicati. Le conseguenze, sotto il profilo strettamente finanziario ed operativo, risultano certamente rilevanti.

Evidenziamo di seguito alcune distinzioni sostanziali in relazione alla storia lavorativa ed alle eventuali scelte già esercitate dal dipendente.

Casistiche lavoratori interessati

Casistica 1: Lavoratore di prima assunzione assoluta che non ha mai avuto precedenti esperienze di lavoro subordinato nel settore privato.

Scatta l'adesione automatica al Fondo pensione contrattuale di settore, se il lavoratore non esprime intenzione di mantenere il trattamento di fine rapporto in Azienda, o di volerlo trasferire a Fondo diverso, entro 60 giorni.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

Casistica 2: Lavoratore non di prima assunzione che in passato ha optato per il mantenimento del TFR in Azienda

Non scatta l'adesione automatica alla Previdenza Complementare. Il TFR continua a rimanere in Azienda, o al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende più dimensionate, salvo che il lavoratore non decida di aderire esplicitamente ad un Fondo pensione.

Casistica 3: Lavoratore non di prima assunzione, già iscritto ad un Fondo pensione

Se il lavoratore, entro 60 giorni dalla nuova assunzione, non esprime esplicita volontà di far confluire i versamenti al fondo ove è storicamente iscritto, scatta l'adesione automatica alla Previdenza Complementare e l'Azienda procede con l'iscrizione d'ufficio al Fondo pensione negoziale previsto dal Contratto Collettivo applicato.

Aziende interessate

L'obbligo riguarda **tutti i datori di lavoro privati**, a prescindere dalla dimensione occupazionale, con la sola esclusione del lavoro domestico.

A seguito della introduzione del nuovo meccanismo, il datore di lavoro è tenuto a:

1. **verificare la storia pregressa del lavoratore, richiedendo apposita dichiarazione** dalla quale si evinca se trattasi di prima assunzione e se sussistano adesioni precedenti a fondi pensione;
2. **fornire al lavoratore un'informativa che illustri gli accordi collettivi**, il funzionamento dell'adesione automatica, il fondo di destinazione automatica e la modulistica (nuovo modello TFR 3) per esercitare la scelta entro i 60 giorni;
3. procedere, se il lavoratore non si esprime entro il termine di 60 giorni, con l'iscrizione d'ufficio al fondo pensione e avviare i versamenti dal mese successivo alla scadenza del termine.

I versamenti retroagiscono alla data di assunzione. L'azienda dovrà trattenere e versare le quote (TFR + contributo datoriale + trattenuta a carico del lavoratore) relative anche ai primi due mesi.

L'errato o il mancato adempimento agli obblighi comporta sanzioni amministrative, oltre che responsabilità civile e risarcitoria a carico del datore. Il dipendente può agire in giudizio ed ottenere l'invalidazione dell'iscrizione. In caso di soccombenza in giudizio, l'Azienda potrà essere chiamata a regolarizzare le posizioni non gestite in modo corretto per sua provata negligenza operativa.

Lo Studio, all'atto dell'assunzione, unitamente alle documentazioni rituali, fornirà l'informativa specifica sul tema e il nuovo modello per l'esercizio dell'opzione desiderata.

Studio Tognetti Associazione Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com

- Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)
VIA GARIBALDI, 10
TEL. +39 045 - 6630444

37135 VERONA
VIA A. DOMINUTTI, 20
TEL. +39 045 - 597787

37051 BOVOLONE (VR)
VIA MADONNA, 437
TEL. +39 045 - 7100449
TEL. +39 045 - 6901282

37068 VIGASIO (VR)
PIAZZA A. LUCIANI, 5
Tel. +39 045 - 7363255

37045 LEGNAGO (VR)
VIALE DEI CADUTI, 95
TEL. +39 0442 - 602272

20121 MILANO
PIAZZA CAVOUR, 3

00195 ROMA
VIA RODI, 24